

**COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)  
ANNO 2018**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 29/12/2017)*

## ART.1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, disciplina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Castello di Godego.

## ART. 2

### SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Castello di Godego, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

## ART. 3

### ALIQUOTE

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 è stabilita per scaglioni di reddito:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Contribuenti con reddito imponibile fino € 15.000,00	0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.000,01 fino ad € 28.000,00	0,45%
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.000,01 fino ad € 55.000,00	0,70%
Contribuenti con reddito imponibile da € 55.000,01 fino ad € 75.000,00	0,78%
Contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,80%

## ART.4

### SOGLIA DI ESENZIONE

Viene fissata per l'anno 2017, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006 n. 296, la soglia di esenzione per i possessori di reddito imponibile fino a € 15.000,00.

Il contribuente che superi la soglia di esenzione di cui al primo comma è tenuto al versamento dell'addizionale sull'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.

## ART. 5

### ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, così come modificato dal comma 16 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, il primo gennaio 2018.